



CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale N. 65 del 23/03/2017

**Oggetto: LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI PER LA RIDUZIONE DELL'USO DI
PRODOTTI FITOSANITARI IN AREE SPECIFICHE.
PRESA D'ATTO.**

L'anno duemiladiciassette, addì ventitre, del mese di marzo, ore 16:00, in Venaria Reale, nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Al momento dell'assunzione di questa deliberazione sono presenti:

P	A	Cognome e nome dei componenti	Funzione
Presente		FALCONE ROBERTO	Sindaco
Presente		CASTAGNO ANGELO	Vice Sindaco
Presente		D'AFFLITTO ANTONELLA	Assessore
Presente		NOZZETTI CLAUDIA MARIA	Assessore
Presente		ROCCASALVA GIUSEPPE	Assessore
Presente		ALLASIA MARCO	Assessore

Assiste alla seduta il Segretario Generale Ezio Mario Caffer

Assume la presidenza il Sindaco Roberto Falcone

Il quale riconosciuta la validità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in merito all'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 21/06/2016 è stata approvata la mozione prot. n. 10634 del 24/05/2016, presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle avente per oggetto: utilizzo e regolamentazione di erbicidi e diserbanti chimici nel territorio Comunale;

- Per intervento fitosanitario in ambito urbano è da intendersi ogni trattamento effettuato con fitofarmaci sia in ambito pubblico che privato, avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle piante; tali trattamenti sono finalizzati a prevenire e curare le fitopatie e hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle piante affinché esplicino in maniera ottimale la loro funzione ecologica ed ornamentale;

- Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e in particolare all'articolo 500 del Codice Penale (diffusione delle malattie delle piante o degli animali), la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato;

- Richiamate:

- la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria, ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi ed assegna agli Stati Membri il compito di garantire l'implementazione di politiche e di azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari;
- il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria, ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";
- il Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) che individua le seguenti aree specifiche:
 - a) le aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili di cui all'art. 3 del Regolamento (CE) 1107/2009;
 - b) le aree protette di cui al D.Lgs. 152/2006, parte III, allegato 9 e altre aree designate ai fini di conservazione degli habitat e delle specie;
 - c) le aree trattate di recente frequentate dai lavoratori agricoli e ad essi accessibili;

- Considerato che il PAN definisce al punto A.5 le misure per la tutela delle suddette aree specifiche, e individua, tra l'altro, le seguenti linee di intervento:

- Misure per la riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le linee ferroviarie;
- Riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le strade;
- Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;

- Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette;

- Rilevato che:

- ai sensi del punto A.5.6 del PAN, le Regioni possono predisporre linee di indirizzo relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione;

- ai sensi del punto A.5.6.1 del PAN "Utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione erbicida", le Autorità locali competenti per la gestione della flora infestante individuano le aree dove il mezzo chimico è vietato, nonché le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione degli interventi;

- ai sensi del punto A.5.6.2 del PAN "Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida", le Regioni definiscono protocolli tecnici che regolamentano i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;

- Con Deliberazione della Giunta Regionale n 25-3509 del 20/06/2016 sono state approvate le Linee di indirizzo regionali la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari in aree specifiche, quali ad esempio le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili ed aree agricole ad essi adiacenti;

- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 111 – 3849 del 4/08/2016 è stato modificato l'Allegato A alla DGR 20 giugno 2016, n. 25-3509, eliminando la tabella, dal titolo "Frase di rischio – R - di cui al D. Lgs. 65/2003 e corrispondenti indicazioni di pericolo – H - che comportano l'esclusione di impiego dei prodotti, se presenti in etichetta, ai sensi del paragrafo A.5.6 del PAN" e le relative note esplicative, e sostituendo il testo del paragrafo "3. Impiego di prodotti fitosanitari", con il seguente periodo:

"I prodotti fitosanitari destinati all'utilizzo nelle aree di cui alle presenti Linee di indirizzo possono essere impiegati solo da personale in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo previsto dalla normativa vigente.

I prodotti fitosanitari, tenuto conto delle disposizioni del PAN, paragrafo A.5.6, devono avere le seguenti caratteristiche:

a) riportare in etichetta l'indicazione di impiego riferita in maniera specifica all'ambito extra agricolo, come ad esempio tappeti erbosi, prati ornamentali, parchi, viali e giardini pubblici, aree ed opere civili;

b) non devono riportare in etichetta le indicazioni di rischio (secondo la classificazione DPD) o le corrispondenti indicazioni di pericolo (secondo la classificazione CLP) stabilite dal PAN;

c) non devono contenere sostanze CMR (Cancerogene, Mutagene, Teratogene) o sensibilizzanti.

A tal fine è necessario verificare il punto 3 della scheda dati di sicurezza.

I prodotti che riportano la sola dicitura "floreale e ornamentali", senza ulteriori specifiche, non sono utilizzabili in ambito extra agricolo.

Non possono inoltre essere utilizzati prodotti che riportano le frasi di rischio – R - indicate dal PAN al paragrafo A.5.6.1 per gli erbicidi e al paragrafo A.5.6.2 per fungicidi, insetticidi e acaricidi.";

- Dato atto che le linee di indirizzo citate costituiscono una delle disposizioni attuative regionali per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari in aree specifiche, per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in ambito extragricolo, rivolto sia agli utilizzatori professionali, che a chiunque ne faccia uso in ambito privato;

- Rilevato che la Direttiva 2009/128/CE – e nazionale – D.Lgs. 150/2012 e PAN – per ridurre l’uso dei prodotti fitosanitari o i rischi connessi al loro utilizzo ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica, relativamente alle aree specifiche utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, nonché le aree agricole adiacenti o prossime a quelle frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili prevede che in tali aree l’uso dei prodotti fitosanitari sia ridotto al minimo o vietato;

- Considerato che:

- tra le misure sono richiamate l’uso di prodotti fitosanitari a basso rischio e quelle per il controllo biologico;
- la normativa vigente prevede il ricorso a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) o ad approcci alternativi, la riduzione delle dosi di impiego – fatte salve le indicazioni contenute in etichetta, parti integranti dei Decreti Ministeriali di autorizzazione dei formulati commerciali - l’utilizzazione di tecniche e di attrezzature che permettano di ridurre al minimo la dispersione nell’ambiente;
- in Regione Piemonte il monitoraggio delle acque è già condotto da Arpa Piemonte sui corpi idrici superficiali e sotterranei, in attuazione della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto dei vincoli imposti dalle normative di riferimento oltreché della specificità territoriale, con particolare riguardo ai prodotti fitosanitari e che i risultati sono disponibili sul sito web regionale.

- Dato atto che nel rispetto del quadro normativa comunitaria, nazionale e regionale sopra indicato, in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, l’Amministrazione ritiene utile richiamare all’osservanza delle linee guida regionali finalizzate all’impiego di prodotti fitosanitari negli interventi di manutenzione del verde in ambito sia pubblico che privato, nell’intento assicurare ogni precauzione per la pubblica incolumità, evitando danni a persone, animali o cose;

- Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare gli artt. n. 42, n. 49 e l’art. n.134;

- Con votazione unanime espressa nelle forme di rito;

DELIBERA

- A) Di prendere atto delle indicazioni contenute nelle “Linee di Indirizzo Regionali per l’impiego di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili e nelle aree agricole ad esse adiacenti”, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25-3509 del 20 giugno 2016, successivamente modificata con D.G.R n. 111 del 4/08/2016, allegate nella forma di testo integrato alla presente Deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- B) Di dare atto che il richiamo all’osservanza delle Linee di Indirizzo Regionali di cui al precedente punto A), finalizzate alla riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari negli interventi di manutenzione del verde in ambito sia pubblico che privato, persegue l’obiettivo di assicurare ogni precauzione per la pubblica incolumità, evitando danni a persone, animali o cose;

- C) Di dare atto che la Regione Piemonte relativamente alle Linee di Indirizzo di cui al precedente punto A), sulla base di successive indicazioni potrà procedere all'adozione di ulteriori documenti tecnici di maggiore dettaglio e con successivo provvedimento amministrativo all'individuazione delle Autorità competenti preposte ai controlli sugli interventi contemplati dalle Linee di Indirizzo;
- D) Di invitare la cittadinanza:
- a ridurre al minimo l'impiego dei prodotti fitosanitari, attraverso l'utilizzazione di tecniche e di attrezzature che permettano di limitare al massimo la dispersione nell'ambiente;
 - a privilegiare il ricorso a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici);
- E) Di dare atto che la Soc. Vera Servizi s.r.l. per gli interventi di manutenzione del verde dovrà attenersi alle indicazioni contenute nelle Linee di indirizzo regionali di cui al precedente punto A), valutando l'opportunità di ricorrere ai metodi alternativi (meccanici, fisici, biologici) all'utilizzo dei fitofarmaci;
- F) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
- G) Di dare atto che sulla presente Deliberazione hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile i Dirigenti dei Settori competenti.

- Successivamente, con voti unanimi;

DELIBERA

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. n. 134 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

- Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Roberto Falcone

Segretario Generale
Ezio Mario Caffer

